

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1960.

Caratteristiche delle marche contrassegno per cartine e tubetti per sigarette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1936 e n. 164 del 17 luglio 1936;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1936 e il decreto ministeriale 3 maggio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1946;

Riconosciuta la necessità di provvedere, in occasione di ristampa delle marche contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di cartine e tubetti per sigarette destinato al consumo nel territorio della Repubblica, ad apportare ad esse alcune modifiche nelle caratteristiche;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 3 maggio 1946, è sostituito dal seguente:

Art. 2. — Le marche contrassegno prescritte dallo art. 5 del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, per legittimare ciascun condizionamento di cartine o tubetti per sigarette destinato al consumo nel territorio della Repubblica, sono di due tipi: a francobollo od a fascetta. Esse sono stampate a rotocalco su carta bianca e liscia con filigrana in chiaro, costituita da piccole stelle a cinque punte disposte a tappeto su tutta la superficie del foglio.

Le marche contrassegno a francobollo hanno le dimensioni di mm. 21 di altezza e mm. 16 di larghezza formato stampa, e su di esse appare al centro lo stemma dello Stato su fondo a mezza tinta sfumata; in alto, in carattere bastoncino pieno, su fondi a mezza tinta, vi è la leggenda « Tipo Monopolio » ovvero « Tipo Marca » a seconda dei casi; in basso, in un rettangolino bianco, spicca la leggenda con l'indicazione del tipo di prodotto cui le marche si riferiscono e cioè « Cartine » o « Tubetti » con l'aggiunta per le sole cartine della lettera « G » per quelle gommate e delle lettere « NG » per quelle non gommate.

Le marche contrassegno a fascetta hanno le dimensioni di mm. 240 di lunghezza e mm. 15 di altezza formato stampa e sono divise in tre compartimenti. Il compartimento medio è fiancheggiato da due tabelle incorniciate di cui una racchiude lo stemma dello Stato e l'altra la leggenda « Monopoli di Stato ». Fra le due tabelle, e da esse separate da fregio, è posta una fascia incorniciata entro la quale sta la leggenda « Tubetti di Marca ». Su ogni compartimento laterale figura una fascia incorniciata su tre lati, escluso quindi l'esterno laterale, con la leggenda « Con bocchino semplice », « Con filtro » ovvero « Per usi industriali » a seconda dei casi.

I contrassegni di cui sopra sono dei seguenti colori in relazione al prodotto a fianco indicato cui vanno applicati:

Tipo a francobollo:

Colore rosso scarlatto per le cartine gommate tipo Monopolio;

Colore giallo per le cartine non gommate tipo Monopolio;

Colore verde per le cartine gommate tipo Marca;
Colore bistro per le cartine non gommate tipo Marca;

Colore viola per i tubetti tipo Monopolio.

Tipo a fascetta:

Colore verde per i tubetti di Marca con bocchino semplice;

Colore rosso scarlatto per i tubetti di Marca con filtro;

Colore giallo per i tubetti di Marca per usi industriali.

Art. 2.

E' consentito l'impiego delle marche contrassegno attualmente in uso, fino ad esaurimento delle scorte esistenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1960

p. Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1960

Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 368. — MONACELLI

(2830)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1960.

Designazione dell'Ente nazionale previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (E.N.P.D.E.D.P.) quale Istituto competente a provvedere per l'assistenza di malattia nei confronti dei pensionati già dipendenti dal soppresso Pio Istituto della Santa Casa di Loreto.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 692, sulla estensione della assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia;

Considerata la necessità di designare l'Istituto tenuto a corrispondere l'assistenza di malattia ai pensionati già dipendenti dal soppresso Pio Istituto della Santa Casa di Loreto;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente nazionale previdenza dipendenti enti di diritto pubblico è tenuto a corrispondere le prestazioni relative all'assistenza di malattia prevista dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, ai pensionati già dipendenti dal soppresso Pio Istituto della Santa Casa di Loreto.

Art. 2.

L'onere per l'assistenza di malattia di cui al precedente art. 1, è posto a carico, ai sensi del disposto contenuto nell'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 692, degli enti che provvedono al pagamento delle pensioni, a far tempo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 aprile 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2658)